



-----ALLEGATO "B" AL N. 3067/2251 DI REP.RIO-----

-----Statuto del Gruppo di Azione Locale-----  
"GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a re-  
sponsabilità limitata".-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

-----Articolo 1-----

È costituita una società consortile a responsabilità limitata  
denominata:-----

"GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a re-  
sponsabilità limitata".-----

-----Articolo 2-----

La società ha sede in CALOLZIOCORTE (LC).-----  
Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'As-  
semblea, anche altre sedi, succursali, agenzie, rappresen-  
tanze. Il trasferimento della sede è deliberato dall'Assemblea  
dei soci. Per domicilio legale di ogni socio, relativamente ai  
rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

-----Articolo 3-----

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promo-  
zione di nuove iniziative economiche al fine di favorire la  
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio  
ed aree limitrofe e valorizzarne e qualificarne le eccellenze  
stimolando la collaborazione tra enti pubblici e imprese, enti  
ed associazioni private.-----

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo svi-  
luppo economico, sociale e culturale del territorio individua-  
to nel Piano di Sviluppo Locale, suddiviso tra la montagna e  
la collina lecchese, caratterizzato dalla diffusa presenza  
dell'elemento acqua - laghi e fiumi importanti - e dall'esi-  
stenza di Parchi Regionali.-----

La società ha il compito di promuovere azioni di sviluppo in  
tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamen-  
te nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e  
delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato,  
del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali se-  
condo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di  
sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte de-  
gli enti locali e privati, ovvero agendo come stazione appal-  
tante per conto di questi, dovrà perseguire l'obiettivo di  
rendere questo territorio elemento di attrazione per le risor-  
se umane e le attività imprenditoriali.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consorti-  
le potrà:-----

a) Dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini  
del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Svi-  
luppo Locale così come approvato ai sensi "FEASR - Programma  
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo svilup-  
po locale leader, e nel periodo di estensione 2021-2022" della  
Regione Lombardia e nel completamento per lo Sviluppo Rurale



Alessio Cattaneo  
NOTAIO

del PSN della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia;-----

- b) Progettare e realizzare progetti e piani di sviluppo, anche attraverso l'accesso a risorse e fondi comunitari (Leader, Interreg) o di cooperazione transnazionale, ovvero nazionale o regionali;-----
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale di aree svantaggiate anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;-----
- d) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;--
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;-----
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;-----
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;-----
- h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;-----
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;-----
- j) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;-----
- k) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;-----
- l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, della forestazione e del florovivaismo;-----
- m) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;-----
- n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;-----



o) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;-----

p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;-----

q) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua;-----

r) prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;-----

s) produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;-----

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della normativa, la società consortile potrà assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attività nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre società, enti o imprese in Italia ed all'estero, costituite o costituende, aventi sia direttamente sia indirettamente, oggetto analogo od o affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.-----

La società consortile può ricevere contributi e finanziamenti da Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province ed Enti pubblici e privati in genere.-----

Rimane infine esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio e tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 1993 n. 385 e al D.M. 6 luglio 1994, nonché l'attività di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.-----

La società consortile potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere. Per il raggiungimento dei predetti fini la società potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi sotto qualsiasi forma, con facoltà di delegare in tutto od in parte il coordinamento e l'esecuzione delle attività sopra elencate.-----

#### -----**Articolo 4**-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

#### -----**TITOLO II**-----

#### ----**CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**----

#### -----**Articolo 5**-----



Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).-----

Il voto in Assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.-----

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile.--

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.-----

Conformemente a quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, possono essere soci della società soggetti pubblici o privati che siano espressione "dei gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053) nessuno dei quali dovrà controllare il processo decisionale come previsto dalla detta normativa.-----

La composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, dovrà rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 2021/1060.-

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.-----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.-----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci e dal Registro delle Imprese.-----

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omissivo il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.-----

#### -----**Articolo 6**-----

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.-----

Viene escluso il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Ammini-



strazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.-----

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.--

L'esclusione del Socio o dei Soci avverrà nel rispetto della norma di cui al Codice Civile ed in particolare dell'art. 2473 bis ed in modo che siano rispettate le percentuali massime di partecipazione sociale di cui all'art. 5 del presente Statuto.

-----**Articolo 7**-----

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.-----

-----**Articolo 8**-----

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti istituiti solo da Enti Pubblici già soci.-----

-----**Articolo 9**-----

Chi trovandosi in possesso degli specifici e stringenti requisiti di cui all'articolo 8) intende acquisire la qualifica di socio (sia in sede di cessione di quote, sia in sede di aumento del capitale sociale) deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) quota che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere i regolamenti interni di cui all'art. 30. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.---

-----**Articolo 10**-----

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi, se non previo esperimento della procedura di cui al precedente articolo 9. Sia per gli aumenti di capitale che per i trasferimenti tra soci debbono essere rispettati i limiti percentuali di cui all'art. 5.-----

-----**Articolo 11**-----

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.---

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale nel rispetto delle norme inderogabili di legge.-----

L'aumento del capitale eventualmente non optato dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'Assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementa-



re opzione ai soci optanti.-----

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del Codice Civile.-----

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.-----

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.-----

In ogni caso debbono essere rispettati i limiti percentuali di possesso di cui all'art. 5 e la procedura di cui al precedente articolo 9.-----

-----**TITOLO III**-----

-----**ASSEMBLEE**-----

-----**Articolo 12**-----

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale.-----

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile ovvero nella nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile.-----

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.-----

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.-----

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:-----



- a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;-----
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di deliberazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;-----
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**Articolo 13**-----

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote sociali.-----

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea.-----

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.-----

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479 bis Codice Civile.-----

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.-----

-----**Articolo 14**-----

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.-----

-----**Articolo 15**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.-----

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Se del caso l'Assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.-----

Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica lo statuto, e negli altri casi previsti dalla legge, o quando il Presidente dell'Assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.-----

-----**Articolo 16**-----

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto di quanto previ-



sto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, richiamato dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.-----  
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, richiamato dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.-----  
In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.-----  
-----**Articolo 17**-----  
Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.-----  
L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.-----  
-----**Articolo 18**-----  
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.-----  
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.-----  
-----**TITOLO IV**-----  
-----**AMMINISTRAZIONE**-----  
-----**Articolo 19**-----  
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.-  
Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato.-----  
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.-----  
-----**Articolo 20**-----  
Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri anche non soci che devono essere rappresentativi dei "gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lom-



bardia 21 settembre 2023 n. 14053).-----

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 del Codice Civile.-----

-----**Articolo 21**-----

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si considera decaduto l'intero Consiglio e si procederà a sensi di legge e statuto.-----

-----**Articolo 22**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:-----

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;-----
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;-----
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;-----
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;-----
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;-----
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;-----
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ogni singola transazione e/o rinuncia;-----
- definire i rimborsi spese per gli Amministratori.-----

-----**Articolo 23**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di un Amministratore o dell'Organo di Controllo, se nominato.-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta elettronica certificata) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo, se nominato.-----



E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.-----

In particolare è necessario:-----

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di deliberazione;-

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;-----

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano per età.-----

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.-----

Due Amministratori possono richiedere la convocazione del Consiglio indicando gli oggetti da porre all'ordine del giorno.--

-----**Articolo 24**-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 22, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060 in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.-----

-----**Articolo 25**-----

Il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi.-----

In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente.-----

-----**Articolo 26**-----

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da 3 (tre) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie og-

getto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre).-----

-----**TITOLO V**-----

-----**CONTROLLO CONTABILE**-----

-----**Articolo 27**-----

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, l'Assemblea nomina un Revisore, o Società di Revisione iscritto all'Albo dei Revisori determinando la retribuzione.-----

Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Il revisore dei conti è rieleggibile.-----

Il revisore dei conti esercita il controllo contabile.-----

Nei casi in cui sia obbligatorio, l'assemblea nominerà l'Organo di Controllo. Se istituito, l'Organo di Controllo potrà essere nello stesso modo soppresso se non obbligatorio per legge. Se nominato, l'Organo di Controllo esercita il controllo contabile.-----

-----**Articolo 28**-----

Il revisore dei conti può procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**BILANCIO**-----

-----**Articolo 29**-----

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.-----

La società consortile non ha scopi di lucro.-----

È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.-----

Il bilancio sarà redatto e depositato nel rispetto dei termini di legge.-----

-----**Articolo 30**-----

La società si dovrà dotare di un "Regolamento di organizzazione", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali, un "Regolamento per



l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi e un "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" che descrive le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del Consiglio di Amministrazione del GAL, del personale e dei consulenti esterni.

Tutti e tre i regolamenti sopra citati devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

-----  
**TITOLO VII**  
-----

-----  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**  
-----

-----  
**Articolo 31**  
-----

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli Amministratori o dei Sindaci.

La residua riserva che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà devoluta interamente per finanziare progetti secondo modi stabiliti dall'Assemblea stessa e conformi alle finalità sociali. Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

-----  
**TITOLO VIII**  
-----

-----  
**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**  
-----

-----  
**Articolo 32**  
-----

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

-----  
**Articolo 33**  
-----

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.



Alessio Cattaneo  
NOTAIO

F.TO: GIACOMO CAMOZZINI-----

**L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----**

**Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico**

(art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Dott. Alessio Cattaneo Notaio in Oggiono**, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di n. 27 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Oggiono, 20 novembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Alessio Cattaneo